

CITTÁ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'USO DELL'OBITORIO
DOTATO DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ART. 15, COMMA
II, DPR 285/1990, TRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE ED IL
COMUNE DI_____ . - TRIENNIO 2022/2024**

Premesso che il Comune di Novi Ligure

- è stato individuato dall'ASL 22 come Ente dotato di obitorio e deposito di osservazione caratterizzato dalla presenza di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri;
- dispone della suddetta struttura all'interno dello spazio cimiteriale cittadino, dotata di n. 2 celle frigorifere, tavolo autoptico, impianto di condizionamento, cappa aspirante e servizi igienici;
- dispone di personale reperibile che consente l'apertura dell'obitorio, per la collocazione di salme ai sensi dell'art. 13 DPR 285/1990;
- provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;

TRA

Il COMUNE DI NOVI LIGURE, con sede in Novi Ligure, Via Paolo Giacometti n. 22, C.F./P.I. 00160310066, rappresentato dalla Dott.sa Lorenza Barbara Monocchio, Dirigente dell'VIII Settore, nata a Tortona il 18/12/1970

E

Il COMUNE DI _____, con sede in
Via _____, C.F./P.I. _____,
rappresentato dal Sig. _____ in qualità di
_____, nato a _____
il _____

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune di Novi Ligure mette a disposizione del Comune dile celle frigo dell'obitorio del cimitero urbano al fine di consentire la collocazione e la conservazione di eventuali cadaveri di persone decedute sulla pubblica via, nel proprio territorio, o di persone per le quali sia stata richiesta autopsia giudiziaria.

ART. 2

La predetta convenzione ha validità di anni tre, e decorre dalla data di sottoscrizione.

ART. 3

Le spese ivi relative sono individuate in € 0,094 per abitante, da versarsi alla Tesoreria del Comune di Novi Ligure entro il primo trimestre di ogni anno.

ART. 4

Nel corso di validità della presente convenzione, entrambe le parti possono avviare momenti di confronto finalizzati al superamento di eventuali problematiche emerse ed al miglioramento della qualità del servizio.

ART. 5

La convenzione potrà essere unilateralmente risolta nell'ipotesi in cui i contraenti non adempiano agli obblighi ivi previsti. Si applica nella fattispecie il 2° capoverso dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il COMUNE di NOVI LIGURE

Per il COMUNE di

Novi Ligure, _____